

MOD. D

Ulteriori prescrizioni da osservare differenziate in base all'età dei minori:

Età fino a tre anni

- 1) deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno d'età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità;
- 2) deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell'ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericoltura o neonatologia;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici;
- 4) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense; in particolare il valore massimo di esposizione deve essere inferiore agli 80dBA;
- 5) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
- 6) il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.

Età da tre fino a sei anni

- 1) deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino;
- 2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense; in particolare il valore massimo di esposizione deve essere inferiore agli 80dBA;
- 4) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
- 5) per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.

Età da sei a sedici anni

- 1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono complessivamente superare le sette ore giornaliere e le 35 ore settimanali;
- 2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva, senza appositi occhiali o schermi adeguati, e a radiazioni calorifere, e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense; in particolare il valore massimo di esposizione deve essere inferiore agli 80dBA;
- 4) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;
- 5) la prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persone da questi espressamente delegate.

Età da sedici a diciotto anni

- 1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza di scuola e le ore lavorative non devono complessivamente superare le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali;
- 2) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;
- 3) deve essere impedita l'esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pregiudizi alla salute; l'esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l'esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.

- **L'orario di lavoro dei minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.**

Luogo e data.....

Per presa visione

(firma del genitore)

(firma del genitore)